

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUGNO, PATRINI e BALDINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1974

Modificazione alle norme concernenti la produzione e il commercio della margarina

ONOREVOLI SENATORI. — Con il disegno di legge, n. 812 del Senato di iniziativa governativa concernente la soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio d'oliva e la riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli olii di semi e sulla margarina, approvato in sede deliberante dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato nella seduta del 12 agosto 1974 ed attualmente in discussione alla Camera dei deputati (disegno di legge n. 3222), è stata prevista, in connessione con la riduzione dell'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli olii di semi, una nuova moderna disciplina fiscale concernente i prodotti ora considerati. Precisava allo scopo il senatore Zugno nella sua relazione al disegno di legge n. 812 suindicato, commentando l'articolo 4 riguardante tra l'altro le caratteristiche degli olii di semi e della margarina che « saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze... » quanto segue « In relazione alla attribuzione al Ministero delle finanze della competenza a dettare norme per l'aggiunta di rivelatori agli olii di semi e alla margarina si prevede l'abrogazione delle norme concernenti... la produzione ed il commercio degli olii commestibili... la disciplina fiscale degli olii di semi... la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare ».

Proprio in conseguenza di quanto sopra è stata disposta infatti l'abrogazione delle norme ora in vigore sulla materia, comprese quelle riguardanti l'obbligo dell'aggiunta di rivelatori per olii da semi. Purtroppo per una mera dimenticanza, data anche la molteplicità delle leggi in vigore emanate in tempi diversi, fra le norme da abrogare non sono state peraltro incluse, alcune disposizioni relative alla sesamatura della margarina, dei grassi idrogenati e dei grassi alimentari solidi: rischiano così di restare inefficaci le nuove norme emanate e di determinarsi a seguito dell'approvazione del disegno di legge citato, sperequazioni sia a danno della margarina rispetto all'olio di semi sia fra gli stessi produttori di margarina. È quindi proprio al fine di evitare gli inconvenienti ora accennati che si propone l'approvazione del seguente disegno di legge con il quale viene disposto di completare l'abrogazione di tutte le vecchie norme ribadendo, in analogia a quanto previsto per gli olii da semi dal ricordato disegno di legge, l'attribuzione al Ministro delle finanze della facoltà di emanare le nuove opportune norme concernenti l'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari ed ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini. Certi della comprensione degli onorevoli colleghi confidiamo in una premurosa approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

l'articolo 8 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, concernente la disciplina igienico-alimentare della margarina e dei grassi idrogenati;

l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1954, n. 131, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1951, n. 1316, sulla disciplina della produzione e del commercio della margarina e dei grassi idrogenati alimentari;

l'articolo 2, comma secondo, e l'articolo 10 della legge 16 giugno 1960, n. 623, concernente la disciplina fiscale della produzione e del commercio della margarina destinata all'industria alimentare;

nonchè ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

Art. 2.

Le prescrizioni relative all'aggiunta di rivelatori alla margarina, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ogni successiva modificazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze di cui al precedente comma deve essere effettuata con decreto dello stesso Ministro.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.